



**Potenza, 09/04/2024**

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
PEC: [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)**

**p.c. All'Ufficio Compatibilità Ambientale  
Dipartimento Ambiente e Energia  
Regione Basilicata  
[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)**

**Oggetto: [ID\_VIP: 10785] Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Melfi 7", di potenza complessiva nominale pari a 22.925 kWp, integrato con un sistema di accumulo elettrochimico a batterie (BESS) di potenza nominale pari a 18 MW, da realizzarsi nel Comune di Melfi (PZ), con opere di connessione alla RTN ricadenti nel medesimo comune. Proponente: Fimenergia S.r.l. Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento. - Osservazioni ARPAB**

In relazione all'istanza di cui alla nota MASE n.0046361 del 11/03/2024, registrata in pari data al protocollo agenziale n. 0004049/2024, presa visione della documentazione presentata a corredo dell'istanza, pubblicata sul sito web dell'Autorità competente al link <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/10605/15746>, si trasmettono le osservazioni agenziali a seguito dell'istruttoria condotta dai propri Uffici.

L'Ufficio Suolo Rifiuti e Siti Contaminati (prot. ARPAB 5856/2024) rappresenta quanto di seguito.

In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo si evidenzia che il documento denominato "Piano preliminare di gestione delle terre e rocce da scavo – Dicembre 2023", non è pienamente conforme a quanto disciplinato all'art.24, comma 3 del dal D.P.R. 120/2017. Nello specifico, oltre quanto già indicato nell'elaborato inviato, bisogna meglio dettagliare il punto c), poiché già in questa fase deve essere predisposta una "proposta di piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori", considerando anche la presenza di opere

*Unità Ufficio Pareri e Impatti Ambientali  
Responsabile dott. Achille Palma 0971.656223*

Referenti: ing. Lydia Lamorgese 0971.656377 dott.ssa Sebastiana Milito 0971.656393 dott.ssa Maria Pia Vaccaro 0971.656213

lineari, quali i cavidotti; rispetto al punto d) è opportuno indicare anche le volumetrie di scavo previste per la realizzazione delle strade di servizio.

Si ricorda che per le procedure di caratterizzazione e di campionamento occorre far riferimento a quanto richiamato nell'allegato 2 e 4 del succitato decreto e nelle Linee Guida SNPA 22/2019, in cui sono indicati il numero dei punti di indagine in base alla dimensione dell'area oggetto di intervento, nonché la profondità di indagine riferita alle specifiche di progetto previste per gli scavi.

Si fa osservare, inoltre che benchè nel documento "Piano di monitoraggio ambientale – Dicembre 2023", nel paragrafo 3 "Suolo e Sottosuolo" siano state descritte, in riferimento al monitoraggio ante operam, alcune delle attività inerenti alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, tali indicazioni non sono comunque esaustive rispetto a quanto previsto dall'art.24, comma 3 lettera c) del DPR 120/2017, considerato che il numero di punti di indagine va determinato anche in base alla presenza di opere lineari.

Infine, per una migliore valutazione della proposta del "Piano di caratterizzazione" è opportuno corredare l'elaborato di una planimetria indicante i punti di indagine proposti, la profondità prevista per gli scavi, riferita alle specifiche di progetto, nonché il numero di campioni prelevati per ogni punto di indagine con la relativa profondità.

Pertanto, si chiedono chiarimenti ed integrazioni sulla scorta delle osservazioni sopra riportate

**L'Ufficio Acque- Controlli e monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione** (prot. ARPAB n. 5654/2024) a seguito all'analisi della documentazione fornita dal proponente, rappresenta quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza pari a circa  $P= 19,95$  MW, su terreni agricoli ed industriali, nonché delle relative opere ed infrastrutture accessorie necessarie al collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per la consegna dell'energia elettrica prodotta. Le opere di connessione comprendono:

- cavidotto di connessione interrato AT a 36 kV
- Stazione Elettrica 380/36 kV (denominata "Melfi 36", già in fase di progettazione da parte di TERNA SPA).

Nella relazione geologica si sostiene che, sulla base di informazioni assunte dalle letture piezometriche effettuate in sondaggi attrezzati con piezometri per la realizzazione di pale eoliche ricadenti in aree immediatamente contermini a quelle in studio, la superficie piezometrica media nell'area di progetto si attesti tra i 12 e 20 m dal piano campagna. Nell'area di progetto, sulla base di quanto affermato nella relazione geologica, sono state però effettuate n.13 Prove penetrometriche (DPSH) e n.5 Sondaggi geognostici a carotaggio continuo di cui non si riportano le descrizioni (si può soltanto consultare una

Planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche) e dunque non è possibile capire se in corrispondenza dei punti in cui sono state effettuate tali indagini siano state riscontrate falde acquifere ed eventualmente le loro profondità.

Si specifica, inoltre, che, da quanto si evince dalla documentazione disponibile, l'areale investigato è circoscritto soltanto al parco fotovoltaico e non comprende l'area interessata dal cavidotto interrato.

L'allegato denominato "Carta idrogeologica" non contiene informazioni riguardanti l'idrogeologia dell'area ossia le possibili direzioni di deflusso sotterraneo, informazioni sugli acquiferi, emergenze idriche, informazioni sulle portate, presenza/assenza di falda ed eventuali ricostruzioni freaticometriche, ma esclusivamente informazioni teoriche relative al grado di permeabilità dei litotipi presenti nell'area investigata. Sulla base di queste motivazioni sarebbe più corretto denominare tale allegato "Carta dei complessi idrogeologici".

Nello studio di impatto Ambientale non si tiene conto delle numerose interferenze tra l'opera di progetto (TOC) e l'ambiente idrico (superficiale ed eventualmente anche sotterraneo). Pertanto, lo scrivente ufficio ritiene necessario che queste ultime vengano trattate adeguatamente nel SIA e che vengano descritte le eventuali misure di mitigazione da mettere in atto sia per gli attraversamenti stabiliti che per le interferenze che possano verificarsi qualora durante gli scavi (sia per la costruzione del cavidotto sia per i TOC) si verificassero venute a giorno di acque di falda superficiali.

Infine si fa presente che nel PMA tra le componenti ambientali da monitorare non vi è la matrice acqua. A tal riguardo si richiede di inserirla o di spiegare le motivazioni che hanno portato alla sua esclusione dal piano di monitoraggio.

In merito alle tematiche **rumore e inquinamento elettromagnetico**, l'Ufficio competente (prot. ARPAB n. 5834/2024) osserva quanto di seguito.

Nel merito del procedimento, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. e) della legge 132/2016 e dell'art. 4 co. 3 lett. b) e d) della L.R. Basilicata 1/2020, questo Ufficio dell'ARPAB fornisce il proprio supporto tecnico-scientifico all'autorità competente attraverso la redazione dell'istruttoria tecnica relativa al "Documento Previsionale d'Impatto Acustico", alla "Relazione di Impatto Elettromagnetico", al "Progetto di Monitoraggio Ambientale" e attraverso la redazione del contributo relativo all'attività di monitoraggio ambientale e alla formulazione delle condizioni ambientali per il provvedimento. In ogni caso, si specifica che, in virtù delle competenze attribuite dalla legge, spetta alle amministrazioni comunali coinvolte nel procedimento, l'espressione definitiva dell'assenso o dissenso in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. d) della legge 447/1995, e in materia di inquinamento elettromagnetico, ai sensi degli art. 8 e art. 14 dalla legge 36/2001.

Considerato che il provvedimento di VIA è il presupposto per avviare i successivi procedimenti di autorizzazione per i quali occorre un maggiore livello di approfondimento progettuale e visto anche il crescente numero di installazioni esistenti e di procedimenti autorizzativi in corso (sia nazionali che regionali), per la corretta valutazione previsionale dell'impatto acustico e dell'impatto elettromagnetico, nonché per una più efficace proposta di monitoraggio ambientale è necessario che la documentazione progettuale e le valutazioni siano aggiornate e dettagliate come nei contenuti minimi di seguito elencati. Le indicazioni seguenti hanno la finalità di consentire la redazione della documentazione, quando fosse mancante, ovvero di permettere l'integrazione nel caso si riscontrasse che la documentazione presentata fosse incompleta.

Preso atto della documentazione pubblicata sul sito dell'autorità competente, si segnala che:

- È presente, ma incompleta, la documentazione di valutazione previsionale d'impatto acustico.
- È presente, ma incompleta, la relazione specialistica d'impatto elettromagnetico.
- È presente, ma incompleto, il progetto di monitoraggio ambientale.

La documentazione, con riferimento alle specifiche di seguito dettagliate, deve essere prodotta se mancante, ovvero deve essere integrata se incompleta.

### **Tematica inquinamento acustico**

La documentazione di valutazione previsionale d'impatto acustico è prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 447/1995 e deve essere redatta da tecnico competente in acustica, come disposto all'art. 2 commi 6 e 7 della legge medesima.

La valutazione, per la fase di esercizio deve contenere:

- A.1. Quadro normativo di riferimento (nazionale, regionale, comunale, norme tecniche).
- A.2. Definizione dell'area vasta di esercizio, intesa come la porzione di territorio entro la quale si esauriscono gli effetti del progetto. L'estensione dell'area vasta deve essere definita avendo individuato tutte le sorgenti di emissione sonora dell'installazione e i relativi valori di emissione sonora.
- A.3. Individuazione delle classi acustiche del territorio compreso nell'area vasta in ragione del piano di classificazione acustica comunale ovvero della zonizzazione prevista all'art. 6 del DPCM 1/3/1991 in assenza di pianificazione comunale (per tutti i comuni coinvolti). Deve essere indicato l'atto amministrativo di riferimento.
- A.4. Ricognizione tecnico amministrativa finalizzata a verificare se nell'area vasta del progetto siano presenti ovvero in previsione altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. La verifica deve essere eseguita in termini di censimento, ed estesa agli impianti esistenti, a quelli in corso di istruttoria VIA (statale e regionale) o di autorizzazione, a quelli autorizzati e non ancora realizzati o in corso di realizzazione. L'eventuale assenza di altri impianti deve essere dichiarata.
- A.5. Censimento di tutti i ricettori presenti nell'area vasta. Per censimento s'intende l'individuazione, l'identificazione e la caratterizzazione (coordinate, destinazione d'uso, categoria catastale, classe acustica, numero di piani, distanze dalle opere in progetto). Il censimento deve contenere un rilievo fotografico e una rappresentazione planimetrica su base cartografica in scala adeguata.
- A.6. Censimento e caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore riconducibili al progetto (campi e opere di rete). Nel censimento deve essere riportato l'elenco di tutte le parti d'impianto che producono emissioni sonore (inverter, cabine di campo, cabine di consegna, stazioni utente - SSE di trasformazione, stazioni elettriche - SE del distributore). Ciascuna sorgente deve essere identificata attraverso le coordinate e caratterizzata attraverso il valore del livello di emissione sonora.
- A.7. Caratterizzazione del clima acustico dell'area per la determinazione del livello di rumore ambientale del contesto esistente. Le misure devono essere eseguite in conformità al DM 16/3/1998 e pianificate sulla base dell'analisi del contesto e del censimento di tutte le sorgenti

- sonore esistenti nel territorio, ai sensi di quanto disposto al punto 1 dell'allegato B al DM 16/3/1998.
- A.8. Stima del contributo immissivo delle sorgenti sonore dell'impianto. La stima può essere eseguita sia con l'utilizzo di modelli discreti, utilizzando le relazioni di calcolo delle norme tecniche UNI ISO 9613-2:2006 e dalla UNI 11143-1:2005, sia utilizzando software di modellistica riconosciuti e certificati. La stima deve consentire di valutare l'immissione ai punti di verifica dell'area vasta.
- A.9. Calcolo dei livelli di immissione assoluta e differenziale presso i punti di verifica dell'area vasta (perimetro delle installazioni, ambiente esterno e ai ricettori). I punti di verifica al perimetro devono essere scelti in relazione alla posizione delle sorgenti sonore e della relativa propagazione sonora. Il calcolo dei livelli di immissione deve essere eseguito sommando il livello di rumore ambientale del contesto esistente e il livello di immissione specifico dato dal contributo immissivo delle sorgenti sonore dell'impianto. Per considerare l'effetto cumulativo, ai fini del calcolo del livello di immissione assoluto e differenziale, deve essere considerato anche il contributo offerto dalle sorgenti sonore riconducibili ad altri impianti esistenti, a progetti in corso realizzazione, a progetti autorizzati e non ancora realizzati, a progetti in corso di autorizzazione la cui data di avvio del procedimento sia anteriore rispetto a quello oggetto di valutazione.
- A.10. Valutazione del rispetto dei valori limite di legge, assoluti e differenziali ex DPCM 14/11/1997 ovvero DPCM 1/3/1991, nel periodo diurno e notturno.
- A.11. Proposizione di misure di mitigazione per il contenimento dell'impatto acustico nel caso di previsione del superamento dei valori limite di legge, anche ai fini del rilascio del nulla osta, ex art. 8 comma 6 della legge 447/1995, da parte dell'amministrazione comunale in qualità di autorità competente in materia di inquinamento acustico.
- A.12. Elaborazione di planimetria, su base cartografica in scala adeguata, con la rappresentazione dei limiti dell'area vasta e delle opere in progetto comprese le eventuali opere di mitigazione, con l'identificazione di tutti i ricettori e di tutte le altre sorgenti sonore concorrenti alla valutazione previsionale dell'impatto acustico (cfr. punti 2, 4, 5, 6, 11).
- Il documento, per la fase di cantiere (attività temporanea) deve contenere:
- A.13. Quadro normativo di riferimento (nazionale, regionale, comunale, norme tecniche).
- A.14. Definizione dell'area vasta di cantiere, intesa come la porzione di territorio entro la quale si esauriscono gli effetti della realizzazione del progetto. L'estensione dell'area vasta deve essere definita avendo individuato tutte le opere in progetto (campo pannelli e opere di rete) le aree operative di cantiere e gli scenari emissivi delle fasi lavorative.
- A.15. Individuazione delle classi acustiche del territorio compreso nell'area vasta in ragione del piano di classificazione acustica comunale ovvero della zonizzazione prevista all'art. 6 del DPCM 1/3/1991 in assenza di pianificazione comunale (per tutti i comuni coinvolti). Deve essere indicato l'atto amministrativo di riferimento.
- A.16. Ricognizione finalizzata a verificare se nell'area vasta siano presenti altri impianti di produttivi, infrastrutture di trasporto e altre sorgenti selettivamente identificabili.
- A.17. Censimento di tutti i ricettori presenti nell'area vasta. Per censimento s'intende l'individuazione, l'identificazione e la caratterizzazione (coordinate, destinazione d'uso, categoria catastale, classe acustica, numero di piani, distanze dalle aree di cantiere). Il censimento deve contenere un rilievo fotografico e una rappresentazione planimetrica su base cartografica in scala adeguata.
- A.18. Censimento e caratterizzazione acustica degli scenari emissivi delle fasi lavorative indicando per ciascuno le sorgenti sonore (attrezzature e macchinari). Nel censimento deve essere riportato l'elenco di tutte le sorgenti sonore di ciascuno scenario emissivo e il valore del livello di emissione sonora. Ciascuno scenario emissivo deve essere caratterizzato attraverso il valore del livello di emissione sonora complessivo.
- A.19. Caratterizzazione del clima acustico dell'area per la determinazione del livello di rumore ambientale del contesto esistente. Le misure devono essere eseguite in conformità al DM

- 16/3/1998 e pianificate sulla base dell'analisi del contesto e del censimento di tutte le sorgenti sonore esistenti nel territorio, ai sensi di quanto disposto al punto 1 dell'allegato B al DM 16/3/1998.
- A.20. Stima del contributo immissivo degli scenari emissivi. La stima può essere eseguita sia con l'utilizzo di modelli discreti, utilizzando le relazioni di calcolo delle norme tecniche UNI ISO 9613-2:2006 e dalla UNI 11143-1:2005, sia utilizzando software di modellistica riconosciuti e certificati. La stima deve consentire di valutare l'immissione presso i punti di verifica dell'area vasta.
- A.21. Calcolo dei livelli di immissione assoluta e differenziale presso i punti di verifica dell'area vasta (perimetro delle aree di cantiere, ambiente esterno e ai ricettori). I punti di verifica al perimetro devono essere scelti in relazione alla posizione delle sorgenti sonore e della relativa propagazione sonora. Il calcolo dei livelli di immissione deve essere eseguito sommando il livello di rumore ambientale del contesto esistente e il livello di immissione specifico dato dal contributo immissivo degli scenari emissivi. Per valutare l'effetto cumulativo, ai fini del calcolo del livello di immissione assoluto e differenziale, deve essere considerato anche il contributo offerto dalle sorgenti sonore riconducibili ad altri impianti esistenti, a progetti in corso realizzazione, a progetti autorizzati e non ancora realizzati, a progetti in corso di autorizzazione la cui data di avvio del procedimento sia anteriore rispetto a quello oggetto di valutazione.
- A.22. Valutazione del rispetto dei valori limite di legge, assoluti e differenziali ex DPCM 14/11/1997 ovvero DPCM 1/3/1991 nel periodo diurno e notturno, salvo che non si dichiari l'orario di lavoro esclusivamente nel periodo diurno.
- A.23. Indicazione che si provvederà a richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanea, ex art. 6 comma 1 lettera h) della legge 447/1995, all'amministrazione comunale in qualità di autorità competente in materia di inquinamento acustico.
- A.24. Proposizione di misure di mitigazione per il contenimento dell'impatto acustico nel caso di previsione del superamento dei valori limite di legge, anche ai fini della richiesta di autorizzazione in deroga al rispetto dei valori limite per lo svolgimento di attività temporanea, ex art. 6 comma 1 lettera h) della legge 447/1995, all'amministrazione comunale in qualità di autorità competente in materia di inquinamento acustico.
- A.25. Elaborazione di planimetria, su base cartografica in scala adeguata, con la rappresentazione dei limiti dell'area vasta, delle opere in progetto e delle aree di cantiere comprese le eventuali opere di mitigazione, con l'identificazione di tutti i ricettori e di tutte le altre sorgenti sonore concorrenti alla valutazione previsionale dell'impatto acustico (cfr. punti A.14, A.16, A.17, A.18, A.24).

#### Prescrizioni per il monitoraggio da recepire nella redazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale

- A.26. Nel Progetto di Monitoraggio Ambientale, oltre le generalità di cui alle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA" di MATTM e MIBACT, con riferimento alla tematica rumore, tenendo in considerazione le indicazioni dei punti successivi, devono essere sviluppati i seguenti argomenti: Aree da monitorare con scelta dei ricettori a esito delle valutazioni previsionali; Metodiche di rilevamento in conformità alle previsioni del DM 16/3/1998 e dei suoi allegati; Articolazione temporale del monitoraggio; Restituzione e articolazione dei dati rilevati; Azioni di risposta alle evidenze del monitoraggio.
- A.27. Per la fase di cantiere, durante l'esecuzione dei lavori, dovrà eseguire campagne di rilievo fonometriche periodiche in corrispondenza dei ricettori prossimi al fronte di avanzamento dei lavori, per i quali abbia stimato il maggior impatto acustico. L'esecuzione di ciascuna campagna di misura dovrà essere comunicata all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione e all'ARPAB con almeno quindici giorni di anticipo, e la relazione contenete gli esiti di ciascuna campagna di rilievo dovrà essere trasmessa all'autorità competente comunale,

all'autorità competente per l'autorizzazione entro trenta giorni dalla conclusione delle misure e resa disponibile all'ARPAB per eventuali controlli.

- A.28. Per la fase di esercizio, dovrà comunicare all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione e all'ARPAB, con almeno quindici giorni di anticipo, la data di messa in esercizio degli impianti e la data di esecuzione delle misure di controllo che dovranno essere eseguite entro i successivi tre mesi. Le misure fonometriche dovranno essere eseguite al confine di ciascun campo in corrispondenza delle sorgenti sonore identificate, al perimetro esterno della recinzione della stazione di trasformazione, al perimetro della recinzione di eventuali altri manufatti nonché presso eventuali ricettori posti nelle immediate vicinanze. Il controllo dovrà essere ripetuto in caso di esposti, nonché ove intervengano modifiche impiantistiche, la cui comunicazione dovrà essere accompagnata dalla presentazione di documento previsionale di impatto acustico aggiornato, al fine della loro preventiva autorizzazione.

### **Tematica inquinamento elettromagnetico**

La documentazione specialistica d'impatto elettromagnetico è prevista ai sensi della legge 36/2001 e deve essere redatta da tecnico abilitato.

- E.1. Quadro normativo di riferimento (nazionale, regionale, comunale, norme tecniche).
- E.2. Ricognizione tecnico amministrativa finalizzata a verificare se nell'area vasta del progetto siano presenti ovvero in previsione altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. La verifica deve essere eseguita in termini di censimento ed estesa agli impianti esistenti, a quelli in corso di istruttoria VIA (statale e regionale) o di autorizzazione, a quelli autorizzati e non ancora realizzati o in corso di realizzazione. L'eventuale assenza di altri impianti deve essere dichiarata.
- E.3. Descrizione del progetto con l'indicazione puntuale di tutte le opere previste, fino al collegamento alla RTN (campi, sottocampi, inverter, cabine di campo, cabine di consegna, cavidotti ed elettrodotti, stazioni utenza, stazione elettrica di distribuzione).
- E.4. Censimento di tutti i ricettori e delle relative aree di pertinenza interessati dalle opere di rete e dagli attraversamenti (elettrodotti e cavidotti). Per censimento s'intende l'individuazione, l'identificazione e la caratterizzazione (coordinate, destinazione d'uso, categoria catastale, distanze dalle opere in progetto). Il censimento deve contenere un rilievo fotografico e una rappresentazione planimetrica su base cartografica in scala adeguata. L'eventuale assenza di ricettori e aree di pertinenza interferiti deve essere dichiarata. Relativamente ai luoghi interessati dagli attraversamenti dell'elettrodotto, ricettori e alle aree pertinenziali, si deve fare riferimento alle definizioni riportate nel DM 7/12/2016 di "Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili"
- E.5. Censimento e caratterizzazione delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici riconducibili al progetto (campi e opere di rete). Nel censimento deve essere riportato l'elenco di tutte le parti d'impianto che producono emissioni (inverter, cabine di campo, cabine di consegna, stazioni utente di trasformazione, stazioni elettriche del distributore di collegamento alla RTN). Ciascuna sorgente deve essere identificata attraverso le coordinate e caratterizzata attraverso il valore di campo.
- E.6. Valutazione degli effetti e calcolo delle distanze di prima approssimazione (DPA) e delle fasce di rispetto delle opere di rete interne al campo fotovoltaico (inverter, linee elettriche, cabine di campo e cabina di consegna), dei collegamenti (eventuale cavidotto ed elettrodotto), della stazione utente fino alla stazione elettrica del distributore di collegamento alla RTN.
- E.7. Valutazione dell'effetto cumulativo con eventuali altri progetti in corso di autorizzazione ovvero autorizzati e realizzati o non ancora realizzati e valutazioni puntuali in prossimità dei ricettori e

delle relative pertinenze, che tengano conto della destinazione d'uso e delle distanze con le opere riconducibili ai vari progetti.

- E.8. Elaborazione di planimetria, su base cartografica in scala adeguata, con la rappresentazione delle opere in progetto e di quelle riconducibili agli altri impianti che generano l'effetto cumulo, con l'identificazione di tutti i ricettori e le relative aree di pertinenza, con la rappresentazione delle distanze di prima approssimazione (DPA) e delle fasce di rispetto.

#### Prescrizioni per il monitoraggio/controllo da recepire nella redazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale

- E.9. Per la fase di esercizio, dovrà eseguire misure del campo elettrico e magnetico in fase di post attivazione entro 60 giorni dalla comunicazione di messa in esercizio dell'impianto. Le misure andranno eseguite nelle vicinanze delle sorgenti emmissive di CEM ed in prossimità dei recettori sensibili e ove è prevista la permanenza degli individui, nelle condizioni di maggiore illuminazione.
- E.10. Dovrà ripetere il monitoraggio ove intervengano modifiche impiantistiche ovvero con cadenza quadriennale o ancora in caso di esposti, allo scopo di tutelare la salute della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- E.11. Dovrà comunicare all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione e all'ARPAB, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio degli impianti e la data di esecuzione delle misure di monitoraggio.
- E.12. Dovrà trasmettere gli esiti delle misurazioni all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione e all'ARPAB entro 30 giorni dalla loro esecuzione.

Questo contributo specialistico, fatte salve eventuali diverse e/o ulteriori determinazioni del Comune quale autorità competente ai sensi della Legge 447/1995 per la tematica rumore e della Legge 36/2001 per la tematica campi elettromagnetici, tiene conto delle condizioni al contorno descritte nei documenti presenti sul link dell'Autorità Competente e delle dichiarazioni del proponente.

F.to Il Direttore Tecnico Scientifico  
dott. Achille Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo normativa vigente